

Allegato

**AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

Principale normativa di riferimento:

I CAA potranno preistruire esclusivamente le istanze per le attività di costruzione ed esercizio di impianti da FER, di cui all'art.12 del d.lgs. 387/2003, come integrato dal D. lgs 222/2016, e agli art.5, 6 e 7 del D. lgs 28/2011, di seguito elencati per fonte:

- Eolica
- Solare fotovoltaica
- Biomasse
- Gas di discarica, gas residuati dai processi di deputazione e biogas
- Idroelettrico e geotermico

Per le piccole utilizzazioni in geotermia, di cui alla L.R. n.3/2016, le procedura saranno definite con Regolamento regionale.

In particolare i CAA potranno preistruire le seguenti istanze:

- 1) gli impianti di produzione di energia elettrica da FER che devono essere avviati al procedimento per l'Autorizzazione Unica, con capacità di generazione superiore a 1 MW elettrico, sulla base di quanto disposto dall'art.5 del D. lgs 28/2011
- 2) gli impianti di produzione di energia elettrica da FER - non ricadenti in regime di edilizia libera e di autorizzazione unica, compresi tra 50 kW e 1MW, che sono sottoposti alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), sulla base di quanto disposto dall'art.6 del D. lgs 28/2011
- 3) gli impianti di produzione di energia elettrica da FER sottoposti alla sola Comunicazione - ricadenti in regime di edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del D.lgs. 387/2003 e all'art.6, comma 11 del D. lgs 28/2011, con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici ed agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, precedentemente autorizzate.....“, sulla base di quanto disposto dall'art.3 della L.R. 16/2011, e gli impianti di produzione di energia termica, secondo quanto disposto dall'art.7 del D. lgs 28/2011.

Adempimenti istruttori del CAA:

Fatti salvi gli interventi che ricadono in regime di edilizia libera, per i quali è sufficiente una comunicazione al Comune di competenza, i CAA provvederanno:

- alla verifica che le dichiarazioni presentate per la Comunicazione, la PAS e l'Autorizzazione Unica siano relative esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola;
- all'assistenza nella predisposizione delle istanze per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da FER;
- all'allegazione alla dichiarazione degli elaborati progettuali, relativi agli impianti da realizzare, predisposti da soggetti abilitati ed iscritti ad albi professionali;
- alla verifica della completezza formale e della coerenza degli elaborati allegati, rispetto al contenuto della dichiarazione stessa;



- all'inoltro della dichiarazione all'Amministrazione comunale competente, corredata documentazione necessaria, della certificazione/attestazione del CAA redatta in conformità al modello di cui all'allegato F del regolamento e di copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'interessato;
- al rilascio all'interessato della certificazione della data di acquisizione dell'istanza da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio, ai fini della decorrenza del termine per la conclusione del procedimento; tale certificazione deve contenere necessariamente gli elementi di cui all'allegato E del regolamento;
- qualora il Comune, decorso il termine previsto di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza inoltrata dal CAA, non procede alla richiesta di modifiche o integrazioni o a convocare una Conferenza dei Servizi, la richiesta si ritiene comunque accolta ed il CAA emette la certificazione attestante l'infruttuoso decorso del termine previsto; tale certificazione deve contenere necessariamente gli elementi di cui all'allegato E del regolamento;
- qualora il Comune competente emetta l'attestazione/diniego, il CAA trasmetterà tale esito all'interessato.

Termine di adozione del provvedimento finale:

- la Comunicazione può essere inviata anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori;
- per la PAS, decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Amministrazione comunale competente, se il Comune non procede alla richiesta di modifiche o integrazioni o a convocare una Conferenza dei Servizi, l'attività di costruzione è da ritenersi assentita;
- nel caso dell'Autorizzazione Unica, è necessaria l'acquisizione dell'atto di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale nei termini previsti dalla normativa vigente.